CAMERA DEI DEPUTATI N. 3128

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(CLÒ)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MASERA)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(FRATTINI)

—

Istituzione dell'Ufficio autonomo - gestione separata speciale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Presentato il 18 settembre 1995

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Gli oltre due anni trascorsi dal trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle competenze in materia di agevolazioni alle attività produttive nelle aree del cratere del terremoto del 1980, avvenuto con l'emanazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, hanno evidenziato una serie di problemi organizzativi, legati alla difficoltà di coordinare una attività particolarmente gravosa, quale è quella in materia di terremoto, con le attività ordinarie dell'amministrazione.

Si era provveduto infatti ad inserire la gestione separata terremoto (GST), l'ufficio della disciolta Agensud al quale erano attribuite le competenze in materia prima della soppressione degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, all'interno della Direzione generale della produzione industriale; l'esperienza maturata ha fatto emergere la sostanziale impossibilità di seguire all'interno di una unità organizzativa con competenze così vaste una materia caratterizzata da alta specificità, che richiede anche una costante

attenzione alle giuste esigenze degli organismi di controllo.

Oltre alla attività necessaria alla conclusione dei procedimenti le attribuzioni in questione comportano la necessità di seguire un contenzioso particolarmente gravoso, sia innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sia innanzi ai collegi arbitrali (il contenzioso in corso ha, fino ad oggi, ad oggetto pretese di 480 miliardi di lire).

Con il provvedimenteo che si propone, pertanto, pur mantenendo l'incardinamento organico della gestione separata terremoto nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con il quale verranno individuati gli uffici a livello di direzione generale, a rendere autonoma la gestione separata terremoto, dotando di particolari poteri i titolari. Tale soluzione, che ha comunque durata transitoria, limitata a un periodo massimo di tre anni, consentirà una gestione più snella ed in grado di meglio rispondere alle esigenze manifestatesi. Essa è stata già preannunziata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito del Libro bianco sul rilancio delle grandi opere infrastrutturali per lo sviluppo e l'occupazione, presentato il 4 agosto 1995, e dà attuazione alle precise indicazioni dell'apposito ordine del giorno n. 9/2759/11 in tal senso proposto nella seduta della Camera dei deputati del 1° agosto ed accolto dal Governo.

Risultano evidenti i benefici, sul piano occupazionale, che potranno derivare dalla conclusione delle opere industriali e infrastrutturali già da tempo avviate.

Basti pensare che i posti di lavoro conservati o aumentati in relazione alla riattivazione delle attività produttive danneggiate dal sisma sono stimabili in circa 12.000, mentre quelli relativi alle nuove iniziative finanziate sono stimabili in circa 8.200. Le pratiche per i relativi contributi, ivi comprese quelle oggi oggetto di contenzioso, anche grazie alla soluzione proposta per la riorganizzazione degli uffici, potranno essere tutte concluse entro due anni circa.

Utilizzando l'autonomia ed i particolari poteri attribuiti al nuovo ufficio transitorio, entro il termine di tre anni potranno essere completate anche le procedure per la realizzazione delle necessarie opere di infrastrutturazione, con un effetto sull'occupazione diretta ed indotta stimabile in circa 3.500 adetti.

Il provvedimento si compone di due articoli.

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede che la GST divenga ufficio autonomo e chiarisce che ad esso sono attribuite le competenze trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal citato decreto legislativo n. 96 del 1993.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda alla nomina di due titolari, scelti tra i dirigenti del Ministero, dei quali almeno uno munito di laurea in ingegneria: necessità scaturente dalla presenza di numerose pratiche che riguardano opere pubbliche per le quali è opportuna una laurea ad indirizzo tecnico.

Si è operato per la conduzione binomia dell'ufficio autonomo in ragione delle diverse competenze necessarie in materia così complessa: sarà così possibile procedere alla nomina di un dirigente con formazione giuridica e di uno con formazione tecnica. A garanzia dell'unicità della conduzione si è previsto, al comma 4, che tutti gli atti devono essere adottati congiuntamente dai due responsabili.

Lo stesso comma 2 ed il comma 3 elencano i poteri che i titolari possono esercitare: si tratta di un complesso di attribuzioni che mirano a consentire ampia autonomia decisionale, speditezza ed efficacia all'azione dell'Ufficio, pur nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo n. 29 del 1993 sulla separazione dell'indirizzo politico dall'attività di gestione.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede la possibilità di avvalersi della consulenza di società specializzate ai fini dello svolgimento delle istruttorie relative alla legge n. 219 del 1991 per un importo complessivo di 1 miliardo l'anno. Tale spesa peraltro, non comporta nuovi o maggiori oneri

a carico del bilancio dello Stato, in quanto si concretizza solo in una più precisa finalizzazione di una quota delle risorse già assegnate e disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Il comma 6 stabilisce un necessario vincolo di impignorabilità sulle somme giacenti sul fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982: si tratta del fondo cui sono confluite tutte le disponibilità relative al terremoto. L'assenza di un preciso vincolo di impignorabilità potrebbe condurre al risultato che una eventuale soccombenza dell'amministrazione in cause arbitrali si ripercuoterebbe sulle disponibilità relative rendendo impossibile l'erogazione in favore di altri operatori che abbiano maturato diritti, con gravi ripercussioni negative sull'intero sistema. Il medesimo vincolo viene stabilito per gli analoghi fondi dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2, infine, prevede l'immediata entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ufficio autonomo gestione separata terremoto).

1. La gestione separata terremoto, già assegnata alla Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituita come ufficio autonomo di carattere transitorio, in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e prende il nome di « Ufficio autonomo gestione separata terremoto » per l'esercizio delle competenze trasferite al medesimo Ministero dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale attuale, alla nomina dei titolari dell'Ufficio autonomo gestione separata terremoto, che sono scelti tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I titolari sono due, dei quali almeno uno munito di laurea in ingegneria. I titolari:

a) formulano proposte al Ministro anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle

risorse disponibili versate nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, provvedendo alle conseguenti operazioni amministrative e gestionali; curano altresì gli atti di acquisizione delle entrate e definiscono i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

e) promuovono e resistono alle liti; hanno il potere di conciliare e di transigere, secondo il procedimento di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

f) coordinano le attività dei responsabili del procedimento in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) verificano e coordinano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

h) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

3. Oltre alle competenze indicate al comma 2, per ciò che riguarda le opere di infrastrutturazione di cui al comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, i titolari dell'Ufficio autonomo gestione separata terremoto:

a) accertano l'effettiva situazione delle opere, nonché i costi per completarle sulla base del progetto vigente e delle varianti o estendimenti;

b) individuano i soggetti destinatari cui trasferire le opere già completate;

c) individuano i soggetti destinatari cui trasferire le opere ancora in corso di esecuzione, stabilendo altresì, sulla base degli accertamenti di cui alla lettera *a)*, gli importi da attribuire per il completamento delle opere, ivi compresi quelli prevedibili per la risoluzione di eventuali controversie relative ai lavori già eseguiti.

4. Tutti gli atti dell'Ufficio autonomo gestione separata terremoto portano la firma di entrambi i titolari. In caso di contrasto provvede il Ministro.

5. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni relative alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i titolari dell'Ufficio autonomo gestione separata terremoto possono avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di società o di enti specializzati. La spesa è posta a carico del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996, quale ripartizione dello stanziamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

6. Il vincolo di impignorabilità delle somme giacenti sulle contabilità speciali previsto dall'articolo 3, commi 6, 7 e 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, si estende, in relazione a crediti di qualsiasi natura, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Il vincolo di cui al presente comma è esteso ai capitoli della rubrica 6 « Coordinamento dei servizi della protezione civile » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.